



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **17 luglio 2021**

Negli accertamenti la neutralità IVA è da preservare

Corte di Giustizia UE sentenza C-521/19 del 1° luglio 2021.

Con la sentenza in occhiello la Corte di Giustizia ha confermato che, nel caso di accertamento per evasione fiscale, **gli Stati devono preservare la neutralità dell'IVA.**

Un lavoratore autonomo spagnolo non contabilizzava né dichiarava compensi percepiti, lo stesso, eccepiva davanti al giudice spagnolo, l'illegittimità dell'applicazione a posteriori dell'IVA poiché veniva precluso il suo diritto alla rivalsa, con conseguente violazione del **principio di neutralità**. Chiedeva, pertanto, di ritenere l'IVA compresa nei compensi non dichiarati. Il giudice spagnolo interpellava la Corte europea.

La stessa prima della decisione sottolineava **tre questioni**:

gli Stati hanno il potere di contrastare l'evasione fiscale mediante l'applicazione delle sanzioni, che dunque devono essere inflitte a prescindere dal principio di neutralità;

il diritto di detrazione IVA, di regola, deve essere garantito anche in caso di evasione fiscale;

la rivalsa IVA in sede di accertamento; richiamando le sentenze **C-249/12 e C-250/12**, la Corte aveva già stabilito che *"il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'imposta sul valore aggiunto riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto"*.

Tenendo conto di tali questioni la Corte conclude che *"la ricostruzione ... degli importi versati e percepiti durante l'operazione in questione da parte dell'amministrazione tributaria interessata **deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell'IVA**, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione"*.

Ferma l'applicazione delle sanzioni l'IVA sulle operazioni attive dovuta dall'evasore è liquidata al netto dell'imposta sugli acquisti.

Tale soluzione è applicabile unicamente quando gli Stati non hanno regolato i meccanismi attraverso cui tutelare la neutralità dell'IVA in sede di accertamento.

